

Codice DB1605

D.D. 2 marzo 2011, n. 90

R.D. 1443/1927 e s.m.i. Rinnovo con riduzione di area della Concessione mineraria denominata "Masserano S. Rocco" nel territorio del Comune di Masserano (BI) presentato dalla Societa' R.M. Ricerche Minerarie s.r.l. Pos. C16B.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

1. Alla Società R.M. Ricerche Minerali s.r.l., con sede legale in Lozzolo, Via Virauda 2, è accordato il rinnovo con riduzione di area della Concessione mineraria denominata "Masserano S. Rocco", per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argille per porcellana e terraglia forte, per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data della presente determina.

2. La nuova area di Concessione Mineraria, avente l'estensione di ettari 12 e are 48 (ettari dodici, are quarantotto), è descritta nel verbale di delimitazione del 9 febbraio 2011 ed indicata sul piano topografico alla scala 1000, allegati alla presente determina per farne parte integrante.

3. Il titolare della concessione è tenuto a:

a) continuare a corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina di 596,48 € (Euro cinquecentonovantasei/48), pari al minimo di legge aggiornato con D.D. 120/2010, che sarà introitato sul capitolo 30375 del bilancio 2011 (accertamento n. 38/2011) mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte", causale "Concessione mineraria Masserano S. Rocco, Comune di Masserano (BI)". L'importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

b) corrispondere ai sensi dell'art. 14 l.r. 13 novembre 2006 n. 35 e s.m.i. "tariffe del diritto di escavazione" pari a € 0,52 al m³ di materiale estratto nell'anno solare secondo le modalità di applicazione del predetto articolo approvate con D.G.R. n. 22-6045 del 4 giugno 2007 e aggiornate dalla D.G.R. n. 9-11058 del 23 /03/2009.

4. I sopraccitati importi saranno aggiornati dall'Amministrazione Regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento.

5. Il Concessionario è tenuto a:

a) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 41-1071 del 24 novembre 2010 ;

b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva sull'andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;

c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni minerarie;

d) fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori, nonché della tutela dei pubblici interessi;

f) rendere legale il presente atto apponendo una marca da bollo di € 14,62 (quattordici/62), ai sensi del D. Min. dell'Economia e Finanze del 24/05/2005 citato in premessa;

g) far pervenire al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare.

6. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la Deliberazione n. 41-1071 del 30 novembre 2010, la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell'art. 10 della citata l.r. 40/1998.

7. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

8. Il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

9. La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti interessati al procedimento di rinnovo della Concessione.

Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto